

Cronache di Archeologia



42
2023

Rivista dell'Università di Catania

Cronache di Archeologia

Rivista annuale dell'Università di Catania

fondata da Giovanni Rizza

Direttori: Massimo Frasca, Luigi M. Calì

Comitato di redazione: Giusy Belfiore (UniCt), Helena Catania (UniMe), Claudia Devoto (UniRoma1), Davide Falco (PoliBa), Marianna Figuera (UniCt), Gian Michele Gerogiannis (UniCt), Valeria Rita Guarnera (UniCt), Vittorio Mirto (UniBo), Martina A. Sapienza (UniCt), Giulia Raimondi (UniCt), Francesca Spadaro (Freie Univesität Berlin).

Comitato scientifico: Lucia Arcifa (UniCt), Isabella Baldini (UniBo), Ennio G.A. Biondi (ISPC-CNR), Rodolfo Brancato (Federico II UniNa), Emanuele Brienza (UniNettuno), Francesca Buscemi (ISPC-CNR), Fabio Caruso (ISPC-CNR), Margherita Guglielmina Cassia (UniCt), Nicola Cucuzza (UniGe), Jacques des Courtils (Université de Bordeaux, Montaigne), Laurence Cavalier (Université de Bordeaux, Montaigne), Alessandro D'Alessio (Parco Archeologico di Ostia Antica), Akin Ersoy (Kâtip Çelebi Üniversitesi, Izmir), Enrico Felici (UniCt), Antonello Fino (PoliBa), Rossella Gigli (ISPC-CNR), Enrico Giorgi (UniBo), Luca Girella (UniNettuno), Michael Kerschner (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Nicola Laneri (UniCt), Giuseppe Lepore (UniBo), Monica Livadiotti (PoliBa), Dieter Mertens (DAI), Pietro Militello (UniCt), Emilia Oddo (Tulane University, New Orleans), Orazio Palio (UniCt), Maurizio Paoletti (UniCal), Eleonora Pappalardo (UniCt), Valeria Parisi (UniCampania), Antonella Pautasso (ISPC-CNR), Paola Pelagatti (Accademia dei Lincei), Roberto Perna (UniMc), Jessica Piccinini (UniMc), Luciano Piepoli (UniBa), Gürçan Polat (Ege Üniversitesi, Izmir), Elisa Chiara Portale (UniPa), Santo Privitera (UniBo), Carlo Rescigno (UniCampania), Giorgio Rocco (PoliBa), Elena Santagati (UniMe), Sveva Savelli (Saint Mary's University, Nova Scotia, Canada), Simona V. Todaro (UniCt), Monika Trümper (Freie Univesität Berlin), Nikos Tsoniotis (Eforia di Atene), Giulio Vallarino (UniMe)

Gli articoli pubblicati nella rivista sono sottoposti a peer review nel sistema a doppio cieco

eISSN 2612-0941

© Università di Catania

© Roma 2023 Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.

via Ajaccio 41-43, 00198 Roma (Italia)

www.edizioniquasar.it

Tutti i diritti riservati

Il contenuto risponde alle norme della legislazione italiana in materia di proprietà intellettuale ed è di proprietà esclusiva dell'Editore ed è soggetta a copyright.

Le opere che figurano nel sito possono essere consultate e riprodotte su supporto cartaceo o elettronico con la riserva che l'uso sia strettamente personale, sia scientifico che didattico, escludendo qualsiasi uso di tipo commerciale.

La riproduzione e la citazione dovranno obbligatoriamente menzionare l'editore, il nome della rivista, l'autore e il riferimento al documento. Qualsiasi altro tipo di riproduzione è vietato, salvo accordi preliminari con l'Editore.

Cronache di Archeologia

42, 2023

Sommario

SERENA RAFFIOTTA, Malcolm Bell III (1941-2024)	» 7
PAOLO SCALORA, Il Plemmirio nella protostoria.....	» 11
ROSA MARIA ALBANESE PROCELLI, Fibule dalla necropoli della valle del Marcellino presso Villasmundo	» 45
GIOVANNI CATANIA, Mediatori culturali dell'arte della guerra: i mercenari greci in epoca arcaica tra Oriente e Occidente.....	» 77
ANTONELLA SANTOSTEFANO, Terrecotte architettoniche da Monte Saraceno di Ravanusa (AG)	» 95
BABETTE BECHTOLD, FLAVIO FERLITO, Studi di provenienza sulle anfore greco occidentali della Montagna di Ramacca (CT)	» 129
ROSA MARIA ALBANESE PROCELLI, Anfore da trasporto dal centro indigeno della Montagna di Ramacca	» 157
GIUSEPPE LABISI, ANNA CAIOZZO, CARLA MANCUSO, AIDA ALAVI, BARBARA BONIFACIO, SAMUELE CASARIN, JADE CLERC-DEJOUR, CLÉMENT COUTELIER, SIMONE D'ALFONSO, GASPARE DI SALVO, ELEONORA INGRASSIA, CLÉMENTE PIQUET-DELABROUSSE, SERENA RAFFIOTTA, MATTEO ROCCUZZO, VITO TRECARICHI, GIOELE ZISA, Missione archeologica internazionale "Storia e archeologia del Monte Altesina (Nicosia, Sicilia)". Report della attività di ricerca 2022 e considerazioni preliminari....	187
GIOVANNI D'ELIA, Tra cinofilia e arte venatoria: il cirneco nella monetazione siciliana.....	» 215
CLAUDIA DEVOTO, Monete di Tyllissos, Creta. Qualche riflessione.....	» 239
GIULIA RAIMONDI, " <i>Protinus aerii mellis caelestia dona exsequar</i> ". A short overview on honey in the past	» 253
SÉBASTIEN CORNIOT, Le fortifications du secteur de la porte V à Akragas: un renouvellement des données	» 271

ELEONORA PAPPALARDO, ANGELA MERENDINO, LIVIO IDÀ, MYRIAM VACCARO, Attività di ricerca e scavo archeologico in contrada Acquafredda/Imbischì (Castiglione di Sicilia) del DiSFor UNICT e della Soprintendenza di Catania (relazione preliminare)	» 293
ALESSANDRA BRAVI, Statuette marmoree di Afrodite da Tenea in Corinziade	» 309
FEDERICO COSENTINO, <i>Punica luxuria</i> nelle decorazioni di Primo Stile in Sicilia	» 317
FRANCESCA ROHR VIO, ELISABETTA TODISCO, Donne suicide a Roma antica. Solo per amore?	» 339
GIAN MICHELE GEROGIANNIS, Tracce di attività di cantiere nell'area del foro di Pompei. Dati preliminari	» 357
ROSARIO P.A. PATANÉ, "Libagioni, che la terra beve": un sacello per Demetra e Kore?	» 381
RODOLFO BRANCATO, PIER MATTEO BARONE, GIUSEPPE SCARDOZZI, Non-invasive archaeological research in Atella (Sant'Arpino-Campania, Italy). Preliminary results from the 2023 campaign	» 397
LUCREZIA LONGHITANO, Apparecchi murari in <i>opus africanum</i> a Catania. Spunti e prospettive di studio della tecnica a telaio a partire dal caso dell'Anfiteatro romano	» 419
MARCO MORIGGI, I graffiti aramaici di Hatra e i loro contesti archeologici: alcune considerazioni preliminari	» 441
GIUSEPPE GUZZETTA, Tra archeologia e numismatica: un frammento di lucerna africana con impronte monetali di Teodosio II da Cava Ispica	» 447
ADRIANO PENSALLORTO, Abitati aperti e insediamenti d'altura tra il Salso ed il Platani: riflessioni sul sistema insediativo del territorio agrigentino in età bizantina	» 461
ANDREA MARIA GENNARO, Un approccio integrato al fenomeno delle archeomafie in Italia. Una proposta di lettura tra archeologia, diritto e criminologia	» 481
ROSARIO P.A. PATANÉ, Rodolfo Brancato, Topografia della Piana di Catania. Archeologia, viabilità e sistemi insediativi, Cronache Monografie, Roma: Edizioni Quasar 2020, pp. 634, € 36,00	» 495

Un approccio integrato al fenomeno delle archeomafie in Italia. Una proposta di lettura tra archeologia, diritto e criminologia

Andrea Maria Gennaro

1. Il valore del patrimonio culturale¹

Fino alle recenti ed eclatanti aggressioni del patrimonio culturale realizzate da varie organizzazioni terroristiche, la tutela dei beni culturali non è stata considerata una priorità di politica criminale a nessun livello, nazionale o internazionale². Una delle principali motivazioni di questo, apparentemente inspiegabile, disinteresse può essere considerato il progressivo, quanto generalizzato, svilimento del rapporto tra le società moderne e il proprio patrimonio culturale. Una dinamica preoccupante già nella sua dimensione “diffusa”, dal momento che «la degradazione o la scomparsa di un bene del patrimonio culturale e naturale rappresenta un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo»³; ancor più significativa in un

Paese come l'Italia, nel quale il capitale storico, artistico e archeologico non è solo «una fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, creatività»⁴ ma anche una delle risorse strategicamente più importanti. Ciò nonostante, l'attività di contrasto di questi traffici internazionali dimostra che il nostro Paese è probabilmente il principale *source country*, categoria in cui rientrano anche realtà che attraversano situazioni più o meno consolidate di profonda instabilità sociopolitica. In effetti, gli ultimi decenni hanno evidenziato in Italia, più che in altri contesti occidentali, delle continue oscillazioni sul senso e sul valore da attribuire al patrimonio culturale. In particolare, da una parte si è ricostruita un'idea di tale patrimonio come una sorta di deposito della memoria storica e dell'identità culturale, attribuendovi quindi una connotazione (e una funzione) essenzialmente passiva. Dall'altra, si è provato a definire una visione di senso opposto che consenta di associare al patrimonio culturale una valenza dinamica e attiva, facendone uno strumento di crescita, non solo culturale, nel breve e nel lungo periodo. Questo confronto, segnato dal coinvolgimento di linguaggi e approcci talvolta molto distanti tra loro come quelli del diritto, dell'etica e della storia, non è tuttavia riuscito a produrre una visione condivisa e “matura” del patrimonio artistico e culturale, finendo anzi per determinare un'usura progressiva dell'attenzione verso questo tema, intervallata da qualche comunicazione eclatante dei rinvenimenti che

1 Questo lavoro è frutto di un'attenzione pluriennale dedicata al tema delle archeomafie ed è stato, seppur in una versione ridotta, presentato già a Washington in occasione dell'incontro annuale organizzato dall'AIA nel 2020, prima che il Covid-19 cambiasse gli orizzonti del nostro mondo. Sulle pagine di questa rivista, che si ringrazia per la sensibilità non scontata accordata al tema, trova quindi spazio una versione aggiornata alla luce dei più recenti eventi e sicuramente più organica. Il lavoro nasce dal mio personale vissuto lavorativo in ambito archeologico sia da professionista esterno sia nei ranghi ministeriali. È innegabile che anche il contesto familiare abbia influito: a mio padre, con cui tante volte ho discusso di questo tema, agli altri magistrati e a tutte le forze dell'ordine impegnate in questa battaglia va il mio pensiero e la mia dedica.

2 Giova sottolineare come l'Italia si sia dotata di un apposito corpo di polizia specializzato nel settore, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, già nel 1969. Il corpo, adesso inserito tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, rappresenta una vera e propria eccellenza italiana e, purtroppo, rimane ancora *unicum* nel panorama europeo.

3 Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, preambolo. La convenzione venne adottata nel 1972, nel corso della XVII sessione della Conferenza Generale UNESCO (17 ottobre – 21 novembre).

4 Convenzione di Faro, art. 3 lett. a.

ogni giorno le Università e il Ministero della Cultura effettuano in Italia. Lo scarso interesse finora dedicato al problema da parte del potere politico almeno fino a pochi anni addietro può essere considerato uno degli indicatori più chiari in tal senso. Ancor più significativo se consideriamo che la salvaguardia e la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale hanno assunto, per la prima volta, proprio con la nostra Carta costituzionale il valore di principio fondamentale di uno Stato moderno.

2. Beni culturali, criminalità e limiti terminologici

La recente attenzione della “società civile” verso il fenomeno criminale di aggressione del patrimonio culturale ha contribuito e, in qualche modo provocato, la coniazione di un nuovo termine, “archeomafia”, nato proprio per definire tali attività illecite. Da un punto di vista meramente lessicale e, per così dire, filologico, l'apparizione del termine “archeomafia” – e della sua variante al plurale – risale alla fine del secolo scorso, quando la parola comparì per la prima volta, in analogia con il termine di ecomafia, in un report curato da Legambiente nel 1999 e dedicato alla Villa Romana di Piazza Armerina in provincia di Enna. La composizione del vocabolo tradisce una chiara ascendenza siciliana, che non ha, comunque, impedito che il termine valicasse i confini regionali, assumendo una valenza nazionale e, in alcuni casi, perfino internazionale. Se, infatti, originariamente erano stati una serie di atti vandalici perpetrati nei confronti del sito UNESCO siciliano a fornire il triste presupposto per la creazione della parola, già nel susseguirsi di pochi anni il termine archeomafia è stato utilizzato per designare *in toto* «l'aggressione criminale al patrimonio artistico e archeologico»⁵. Tale estensione semantica ha, quindi, moltiplicato le possibilità di impiego del termine, comparso sia all'interno di lavori scientifici⁶ sia in pubblicazioni divulgative sul web o sulla carta stampata.

Nel linguaggio comune, dunque, la parola “archeomafia” indica le attività illecite compiute dalla cri-

iminalità organizzata nel settore dei beni culturali. È da sottolineare come la composizione del termine veicoli automaticamente un'identificazione ben precisa: tutte le organizzazioni che commettono reati contro il patrimonio sono organizzazioni criminali di tipo mafioso. Tale lettura è confermata anche dalla semplice consultazione delle definizioni accolte nei dizionari o nei diversi motori di ricerca online. Il reale rapporto tra mafia e patrimonio culturale rimane marginale, mai seriamente delineato e l'“archeomafia” è definita come «il settore della criminalità organizzata che gestisce traffici illeciti di opere d'arte e di reperti archeologici»⁷. Una definizione che coglie una sfumatura diversa è quella fornita da Tsao Cevoli. L'archeologo scrive che con il termine archeomafie si definiscono quelle «organizzazioni criminali... che operano con modalità mafiose nel settore degli scavi clandestini...»⁸. Ritenere in maniera automatica che le espressioni criminalità organizzata, organizzazioni criminali e associazioni criminali di tipo mafioso siano sinonimi è una consuetudine del linguaggio comune e di chi non si occupa del tema specifico; da un punto di vista giuridico, invece, le espressioni delimitano situazioni, concetti e fattispecie differenti. Non si tratta, quindi, di imbastire uno sterile *definitional debate*⁹, poiché dall'esatta comprensione della questione derivano delle significative differenze anche in merito agli strumenti e alle possibili azioni di contrasto del fenomeno criminale. Basti pensare al vantaggio di cui si gioverebbero gli inquirenti, per esempio i carabinieri del TPC, se potessero impiegare strumenti investigativi assai incisivi come le intercettazioni telefoniche o telematiche, solitamente riservati ad indagini su reati associativi¹⁰.

7 Voce “Archeomafia” del dizionario Garzanti, consultabile anche online all'indirizzo <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=archeomafia>.

8 Si tratta della voce sul portale Wikipedia, creata da Tsao Cevoli e consultabile all'indirizzo <https://it.wikipedia.org/wiki/Archeomafia>.

9 DIETZLER 2013, pp. 329-342.

10 La precedente proposta di riforma (DDL n. 646/2013) concedeva l'uso delle intercettazioni proprio agli ufficiali di polizia giudiziaria. È stata anche avanzata l'idea (LUPARIA 2017, p. 194) di poter ottenere il ricorso a tale strumento attraverso il ricorso all'art. 266 del c.p.p., che autorizza l'uso delle intercettazioni per i delitti di contrabbando. È chiaro che andrebbe valutata la pertinenza dei delitti previsti dal codice dei beni culturali con l'articolo sopracitato.

5 FONTANA 2002, pp. 337-339.

6 Il termine appare, naturalmente, sugli annuali resoconti di Legambiente e anche nel titolo della ONG “Osservatorio Internazionale Archeomafie”.

3. Tra forma e sostanza

L'analisi delle più recenti pubblicazioni scientifiche sull'argomento non aiuta a diradare le nubi che circondano il rapporto tra mafia e archeomafia ma, anzi, contribuisce a rendere ancora più confuso il quadro. Posizioni non esattamente coincidenti, espresse da figure assai "qualificate" legate al contrasto del fenomeno delle archeomafie come un magistrato della DIA e un ufficiale così importante del Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri¹¹, si riscontrano anche all'interno di un ottimo volume¹² dedicato al commercio illegale di opere d'arte e d'antichità. Nello specifico, il magistrato annovera, in maniera chiara, le cosche delle famiglie mafiose presenti nelle regioni meridionali dell'Italia tra i protagonisti del mercato illegale dell'arte¹³, citando anche le terribili esplosioni, volute proprio da Cosa Nostra, che colpirono gli Uffici e alcune chiese di Roma tra maggio e giugno del 1993. Differenti, invece, le parole del Generale dei Carabinieri, il quale, approfondendo il rapporto tra criminalità e patrimonio culturale¹⁴, dapprima ricorda, giustamente, che l'esistenza di bande organizzate non implica necessariamente il coinvolgimento di «*traditional criminal association and even less so the presence of a 'mafia'*», affermando anche che: «*no proof has ever been found of an involvement of mafia-type organizations in the direct and continuing organization of the activities related to the traffic of cultural artefacts*», salvo poi proseguire con parole diverse, aprendo uno spiraglio sulla possibile ed effettiva presenza di gruppi mafiosi: «*despite the fact that investigations have often demonstrated a link between mafia organizations and the specific criminal sector regarding both the monitoring of the territory and the selection of objectives... in some cases the involvement...of individuals affiliated with local Mafia-type clans was demonstrated or suspected.*»¹⁵.

Purtroppo, anche la produzione scientifica¹⁶ più recente sembra aver tralasciato il problema dell'esatta comprensione delle dinamiche e dei limiti ontologici del fenomeno. Così, anche in un articolo di natura giuridica e dedicato esplicitamente all'archeomafia¹⁷, l'autore sceglie di saltare il problema, limitandosi a fornirne una brevissima definizione in cui, tra l'altro, rientrano solo le attività illecite legate direttamente ai beni archeologici, e non, invece, le attività che interessano il settore propriamente storico-artistico e librario (non solo dipinti ed opere d'arte ma anche volumi antichi, incunaboli, papiri, ecc.). Infine, proprio un recentissimo lavoro¹⁸ a firma di Barcelès prova ad analizzare, sulla scia di una accurata revisione bibliografica e di decine di interviste condotte sul campo, la connotazione giuridica delle organizzazioni criminali che operano nel campo dei beni culturali e del traffico di reperti in Italia. L'autore si sofferma, però, principalmente sulla verifica della qualità delle relazioni che esistono tra organizzazioni criminali e tombaroli¹⁹, focalizzandosi quindi soltanto su un aspetto singolo dell'intera questione e limitandosi, inoltre, soltanto alla sfera legata al mondo dell'archeologia. Il ricercatore spagnolo conclude definendo la letteratura scientifica ambigua e che, nonostante numerose autorevoli figure pensino il contrario: «*The results garnered from the conducted interviews did not support the notion that organized crime is involved in archaeological looting in Italy. A solid link between traditional Italian organized crime and tombaroli was not found. No proof has ever been found of an involvement of mafia-type organizations in the direct and continuing organization of the activities related to the trafficking of cultural artifacts*».

Risulta evidente, pertanto, che l'interpretazione del ruolo del crimine organizzato nel mondo dell'arte e delle antichità debba essere considerato come una vera e propria *vexata questio* dalle evidenti ripercussioni pratiche.

11 Nello specifico si tratta di Giovanni Melillo nel primo caso e Giovanni Nistri nel secondo.

12 MANACORDA 2009.

13 MELILLO 2009, pp. 90-93. In particolare, a pag. 90: «*the traditional role of Italian Mafia-type groups... in respect of the illegal use of the archaeological sites located in the territories where they exert their criminal influence which consist in controlling or facilitating the organization of related services...*».

14 NISTRI 2009, pp. 95-108.

15 *Ibidem*, p. 97-98.

16 Per ultimo MACKENZIE, BRODIE, YATES, TSIROGIANNIS 2020.

17 FIGOLI 2014, pp. 325-338.

18 BARCELS 2023.

19 Sul tema specifico lo stesso autore era già stato autore di un lavoro pochi anni prima, vedi BARCELS 2021.

4. Dal teorico al concreto: dalla questione terminologica agli strumenti di contrasto

La riflessione sul contenuto e sull'uso del termine "archeomafia" deve essere legata, in particolare, ai numerosi lavori dai quali emerge una posizione che potrebbe essere definita "negazionista", volta cioè a negare o minimizzare il ruolo della criminalità organizzata tradizionale nel settore²⁰. Tale punto di vista è ben espresso da Jessica Dietzler, ricercatrice dello *Scottish Centre for Crime and Justice Research* dell'Università di Glasgow. In un interessante e recente lavoro, riprendendo soprattutto quanto già scritto da Proulx²¹, l'autrice sottolinea come «*archaeologists's perceptions and opinions of organized crime were colored by notions of American-Italian mafia*»²² e come uno dei principali problemi, potremmo dire da un punto di vista propriamente epistemologico, «*is the too-frequent use of the term in reference to criminal activities of transnational scope and presumed association with mafia-centered involvement*». A supporto di tali convinzioni, la studiosa porta anche le conclusioni del già citato incontro *Organized Crime in Art and Antiquities*²³, promosso proprio in Italia dalle Nazioni Unite, e dal quale emergerebbe la valutazione complessiva della sostanziale estraneità dei gruppi mafiosi. In realtà, come abbiamo visto in precedenza, all'interno del volume sono presenti anche voci che contrastano tale lettura. La stessa Dietzler lascia comunque uno spiraglio aperto, sottolineando come «*there was not enough information at the time to determine the precise role of organized crime in the trade*». Sorvolando sulle giuste considerazioni fatte dalla studiosa sull'impiego dell'espressione "crimine organizzato" (e la sua traduzione nelle diverse lingue), il lavoro presenta anche una critica netta, e anche in questo caso condivisibile, del linguaggio

poco preciso usato dai mass-media e della tendenza dei giornalisti di presentare come fatti acclarati elementi che, in realtà, necessitano di ulteriori prove. Tale consuetudine si è manifestata anche nel recentissimo periodo, soprattutto in seguito al grande clamore con cui la stampa internazionale ha seguito le terribili distruzioni dei siti archeologici medio orientali dopo la nascita del fantomatico Stato islamico²⁴. D'altro canto, è pur vero che risulta altresì molto complesso pretendere che persone con competenze non specialistiche dimostrino una precisione nel linguaggio, e una chiarezza nell'esposizione, dinnanzi a fatti che, come abbiamo visto, non sono interpretati in maniera univoca neanche dagli stessi studiosi del settore (archeologi, criminologi, giuristi, ecc...).

Un punto sul quale è invece legittimo dissentire con la Dietzler è la necessità di andare oltre quello che è definito, dall'autrice, come un "dibattito sulla definizione". La studiosa, infatti, invita a superare il problema relativo alla corretta definizione di *organized crime* e il coinvolgimento, presunto o effettivo che sia, delle organizzazioni criminali nel traffico illecito di antichità, definito allo stesso tempo come mercato organizzato e criminale. Se quest'ultima affermazione può essere accolta positivamente, non altrettanto può dirsi della riduzione del dibattito sulla presenza o meno di gruppi mafiosi ad una mera questione lessicale, soprattutto se inquadrriamo la situazione da una prospettiva italiana. Non può sfuggire, infatti, la considerazione di quanto sia necessario per il nostro Paese, come detto, uno dei principali *source country* del mondo, dotarsi di strumenti efficaci in termini di contrasto e prevenzione dei reati connessi al patrimonio culturale. Tale obiettivo presuppone, innanzitutto, l'esatta comprensione della natura della realtà criminale con la quale si è chiamati a confrontarsi. Sarebbe tuttavia incongruo uno sforzo di conoscenza e comprensione che non si legasse poi a degli strumenti capaci di operare efficacemente contro tali dinamiche. In attesa degli effetti della riforma penale del settore, la contestazione del metodo mafioso può rappresentare per i magistrati italiani l'unica via per poter disporre di strumenti di contrasto più incisivi, come

20 Di diverso avviso ALDERMAN 2012, pp. 602-627. L'autrice dedica particolare attenzione ai Paesi dell'Est Europa, in primis Bulgaria e Russia, dove le forze dell'ordine stanno già contrastando bande criminali "mafiose" che operano all'interno del settore culturale (e archeologico in particolare). Assai interessanti anche i lavori di Sam Hardy sul rapporto tra gruppi mafiosi e traffico di beni archeologici in Turchia, vedi HARDY 2021.

21 ROULX 2010, pp. 1-29.

22 DIETZLER 2013, p. 334.

23 L'incontro cui si fa riferimento è la conferenza internazionale su *Organised crime in art and antiquities* organizzata dall'*International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme/ISPAC*, tenutosi a Courmayeur dal 12 al 14 Dicembre del 2008.

24 Sul tema si può vedere anche GENNARO, GENNARO 2017, pp. 309-330.

il ricorso ai collaboratori di giustizia, a un più largo uso delle intercettazioni ambientali e telefoniche. La presenza o meno di gruppi di criminalità organizzata, e il loro *modus operandi*, non può dunque essere considerata come un mero problema lessicale ma diviene, in virtù delle evidenti implicazioni che ne derivano, una questione fondamentale.

5. Brevemente, sulla criminalità organizzata di tipo mafioso

In termini generali, tutte le attività umane tendono a muoversi verso una dimensione "organizzata". La complessità e la globalizzazione delle società moderne hanno infatti determinato, ad ogni livello, la necessità di strutturare dei modelli di risposta più articolati e capaci di operare in una cornice per lo più sovranazionale. In questo scenario generale, dunque, le attività illecite non fanno certo eccezione. Anzi, spesso hanno saputo cogliere meglio e più velocemente di quelle legali le opportunità offerte dai nuovi modelli economici. Se, da una parte, ciò significa che ben poche attività non possiedono, in qualche modo, una dimensione organizzata, dall'altra è tuttavia chiaro che la rilevanza penale di tale carattere, in particolare come presupposto per l'attivazione di dinamiche sanzionatorie diverse da quelle ordinarie, deriva innanzitutto da una scelta di politica criminale. Ai fini di questo lavoro, è sufficiente notare l'evidente discontinuità dei percorsi e delle soluzioni approntate nel nostro sistema penale, in materia di criminalità organizzata, rispetto a quanto previsto in altri ordinamenti. Discontinuità che discende anche da ragioni storico-sociali e che emerge già a livello terminologico, dal momento che non è possibile accostare, *sic et simpliciter*, la nostra nozione di criminalità organizzata con quella anglosassone di *organized crime*, in quanto espressioni dotate di estensioni semantiche molto diverse²⁵. La distanza che separa il nostro modello dalle soluzioni approntate in molti altri sistemi dipende, come detto, anche da ragioni di natura storico-sociale. In particolare, l'aggressività, la violenza e la capacità di occupare ampi spazi della vita pubblica manifestate da alcune organizzazioni criminali ha infatti legiti-

timato, in accordo a un sentimento molto diffuso oggi come allora, l'estensione a tale campo degli "strumenti di difesa sociale" introdotti a partire dagli anni Settanta del secolo scorso con la c.d. legislazione d'emergenza. Non si è trattato, tuttavia, di un percorso indolore, dal momento che il costante confronto con un pericolo e con un nemico (di volta in volta individuato nei brigatisti, mafiosi, terroristi, ecc.) ha portato a numerose compressioni delle libertà individuali e delle garanzie giurisdizionali, a fronte di un ampliamento dei poteri di polizia. In materia di criminalità organizzata, i profili di difformità rispetto ai principi fondamentali del diritto penale sono stati tradizionalmente individuati, da una parte, nella carenza di tassatività e determinatezza della responsabilità a titolo associativo e, dall'altra, nella c.d. anticipazione della soglia di punibilità. Se quest'ultimo profilo, certamente significativo nella sua dimensione teorica, risulta piuttosto discutibile e comunque quasi irrilevante in una prospettiva concreta²⁶, l'indeterminatezza della responsabilità associativa pone problemi di ben altra natura. Negli Stati Uniti, ad esempio, ogni forma di responsabilità per la partecipazione, o appartenenza, a una organizzazione criminale è ritenuta, da sempre, incompatibile con il principio di determinatezza²⁷. La figura della *conspiracy*, concepita in funzione di anticipazione della soglia del tentativo, nella giurisprudenza inglese e americana non ha mai avuto realmente questa funzione, quanto piuttosto quella di un mezzo, soprattutto processuale, di lotta contro la criminalità organizzata²⁸. Detto altrimenti, anche alla luce delle decisioni della Corte suprema, la costruzione di una fattispecie che preveda la responsabilità penale per il semplice fatto di associarsi non è concepibile per carenza di determinatezza. Date queste premesse, è quasi consequenziale che ogni accostamento allo studio della criminalità organizza-

26 Nei fatti, l'esistenza di una organizzazione criminale viene di norma desunta *ex post*, ricostruendo e legando insieme singoli episodi criminali.

27 È tuttavia opportuno notare che anche nel mondo anglosassone, e in quello statunitense in particolare, l'individuazione di un "nemico" e la necessità di renderlo inoffensivo abbiano rappresentato argomenti forti per l'adozione di misure, in vario modo, lesive dei principi di non aggressione (nei rapporti internazionali tra Stati sovrani) e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ad ogni individuo (sul piano del diritto interno).

28 Cfr. ad esempio GRANDE 1993.

25 Sul punto si vedano, fra gli altri, FIORE 1988, pp. 421-435.; FERRAJOLI 2009; SPAGNOLI 1997; TURONE 2015.

zata sia caratterizzato, in questo sistema, in termini genericamente criminologici, come dimostra, ad esempio, la definizione del fenomeno fornita dall'F-BI, secondo la quale l'etichetta *organized crime* «*defines a criminal enterprise as a group of individuals with an identified hierarchy, or comparable structure, engaged in significant criminal activity*»²⁹. Non molto diversa la ricostruzione contenuta nella Convenzione ONU in materia di criminalità organizzata, dove si legge che un'organizzazione criminale è «*a structured group of three or more persons [...] acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences [...] in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*»³⁰. L' "anomalia" delle nostre soluzioni al problema, evidente nel confronto con l'esperienza anglosassone, è resa ancora più marcata proprio dall'impronta criminologica che caratterizza la definizione della criminalità di tipo mafioso. Nella previsione dell'art. 416-bis, infatti, il fenomeno viene descritto non attraverso la riferibilità ad elementi "giuridici" quanto piuttosto ad altri di evidente natura sociologica, concreta (in particolare per il concetto di omertà). Secondo la Corte costituzionale, il delitto di associazione di tipo mafioso è «normativamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso»³¹. La soluzione normativa adottata con l'art.

416 bis c.p.³² ha anche rappresentato il primo caso di una fattispecie costruita intorno a delle specifiche attività delinquenziali, e a un concreto *modus operandi*, piuttosto che a difesa di un certo bene giuridico. Un caso, tuttavia, che non è rimasto isolato, dal momento che il nostro sistema ha nel tempo accolto anche le ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi ed esplosivi, di sostanze nucleari, di esseri umani, di organi, allo sfruttamento della prostituzione, ecc. ma mai di beni culturali.

5.1 Il contributo della giurisprudenza

Il percorso attraverso cui sono state individuate le caratteristiche dell'agire mafioso è stato intrapreso dalla magistratura ancor prima dell'introduzione dell'art. 416 bis nel nostro codice e, anzi, può esserne considerato un presupposto. Negli anni, però, questo sforzo descrittivo si è dovuto confrontare, da una parte, con l'evoluzione del fenomeno mafioso e, dall'altra, con l'emersione di fenomeni criminali in qualche modo a questo assimilabili. Attraverso un ulteriore sforzo di ricostruzione giurisprudenziale, si è così dovuta valutare la compatibilità dello schema dell'associazione di tipo mafioso dapprima con le c.d. mafie straniere e le mafie "silenti" e, successivamente, anche con ipotesi di criminalità politico-amministrativa, comunque, capaci di generare un certo "assoggettamento", effettivo o ipotetico³³. L'interesse nei confronti di questo iter giurisprudenziale dipende dalla possibilità di poter ricavare da queste "riflessioni qualificate" elementi in grado di chiarire se, ed eventualmente in che modo e attraverso quale percorso probatorio, il modello previsto nell'art. 416 bis possa essere utilmente esteso anche alle organizzazioni criminali operanti nel mercato dei beni culturali.

Innanzitutto, secondo la ricostruzione (invero non sempre priva di ripensamenti) operata dalla giurisprudenza, l'avvalimento del metodo mafioso esclude la necessità di un'intimidazione effettiva, ritenendosi sufficiente la mera potenzialità di

29 Federal Bureau of Investigation: <https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime>

30 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, G.A. Res. 55/25, art. 2(a), U.N. Doc. A/RES/55, consultabile su <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>.

31 Cfr. Corte Cost., 25 febbraio 2015, n. 48, par. 7.1 e 10, in tema di obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di concorso esterno in associazione mafiosa, consultabile in: www.penalecontemporaneo.it, 30 marzo 2015.

32 Si può anche notare che tale problema andrebbe interpretato anche alla luce del concetto di legalità europea e dei suoi influssi. Sul punto si veda, fra gli altri DI GIOVINE 2013.

33 Emblematico in tal senso le pronunce sul caso di "mafia capitale", sul quale si possono vedere: APOLLONIO 2016, p. 4, FORNARI 2016; VISCONTI 2015;

quest'ultima e dei suoi effetti³⁴. Deve però manifestarsi all'esterno, producendo quelle condizioni di assoggettamento e omertà nell'ambiente circostante tali da costituire terreno fertile per una più agevole realizzazione del programma criminoso. La natura mafiosa dell'associazione potrebbe quindi derivare dalla «capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale»³⁵. Ai fini di questa analisi, sembra particolarmente interessante la posizione espressa di recente dalla Cassazione in merito alla configurabilità del metodo mafioso previsto dal terzo comma dell'art. 416 *bis*, secondo la quale è opportuno distinguere, a monte, due fenomeni criminali ben diversi. Il primo è quello riconducibile a una nuova formazione delinquenziale che si proponga di utilizzare gli stessi metodi criminali di quelle mafie che si potrebbero definire «storiche»; il secondo, invece, è legato a quei gruppi criminali che appaiono come mere articolazioni di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la «casa madre». In questa seconda ipotesi, la Corte di cassazione ha ritenuto che «detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 *bis* c.p.»³⁶. E ancora, che «può senz'altro ritenersi che, una volta raggiunta la prova dei connotati distintivi della 'ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova formazione associativa sia, già in sé, pericolosa per l'ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata. I singoli partecipanti, che erano, di

certo, ben consapevoli di non aderire ad un circolo ricreativo o ad un'associazione no-profit, sono stati giustamente chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.»³⁷. Alla luce di queste pronunce, dunque, la natura mafiosa di un'organizzazione criminale dedita al traffico di beni culturali potrebbe essere desunta anche dal suo essere «articolazione di una tradizionale organizzazione mafiosa» e dal suo operare «in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre». La dimostrazione dell'esistenza di questo collegamento consentirebbe, pertanto, di usufruire di tutti gli strumenti investigativi e repressivi previsti in materia di criminalità di tipo mafioso. Rimangono ancora da verificare, naturalmente, tutti i problemi connessi alla prova, in concreto, dell'esistenza di tale collegamento.

6. Dalla mafia all'archeomafia: alcuni esempi dalla Sicilia e dalla Calabria

Il crescente coinvolgimento delle organizzazioni criminali (mafiose?) nel mercato dei beni culturali è, probabilmente, un fenomeno che non necessita di particolari sforzi interpretativi, dal momento che rappresenta un «normale adattamento» all'emersione di un nuovo settore particolarmente redditizio. Superata una fase in cui il patrimonio culturale è stato percepito anche come un potenziale strumento di pressione nei confronti dello Stato³⁸, il rapporto tra la criminalità mafiosa e i beni culturali è stato alimentato, dunque, quasi esclusivamente da ragioni di natura prevalentemente economica. Non sono mancati, tuttavia, casi in cui i vertici di tali organizzazioni hanno mostrato interesse di altro tipo per le opere d'arte e, più in generale, per il patrimonio ar-

34 In senso contrario si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2015, n. 50064, dove si legge che «la capacità intimidatrice del metodo mafioso (...) deve essere attuale, effettiva (...). Il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua «esteriorizzazione» quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine «avvalersi»; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purché si concreti in atti concreti, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso».

35 Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888.

36 Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2015, n. 34147.

37 Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666.

38 Gli attentati avvenuti nel 1993 al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, alle basiliche di S. Giorgio al Velabro e S. Giovanni in Laterano di Roma e quello di Via dei Georgofili a Firenze avevano, infatti, come obiettivo quello di indurre a rivedere la «linea dura» decisa nei confronti dei corleonesi. Anche la cosiddetta «Mala del Brenta» guidata da Felice Maniero, sempre nel 1993, realizzò il furto di alcune opere dalla Galleria Civica di Modena (dopo aver già trafugato nel 1991 la veneratissima mandibola di S. Antonio nella Basilica di Padova) per ottenere la liberazione di un cugino di Maniero e la fine della sorveglianza nei suoi confronti. Alcuni casi rimangono tuttora irrisolti, come la scomparsa della Natività del Caravaggio da Palermo nel 1969, sul cui destino si sono fatte molte ipotesi ma che tendono a convergere sull'idea che il furto sarebbe stato voluto proprio dalla mafia siciliana.

tistico. Diverse indagini, infatti, hanno condotto al ritrovamento di “collezioni private” di beni artistici di ogni tipo, provenienti da traffici illeciti, da furti o da operazioni di riciclaggio di capitali, custoditi talvolta in semplici stanze o garage mentre in altre in ben più attrezzati *caveau*³⁹.

Questa commistione tra interessi personali e interessi dell'organizzazione verso tale tipologia di oggetti rende ancor più complessa la ricerca di una risposta in merito alla natura “semplice” o mafiosa dell'organizzazione criminale coinvolta. Una distinzione che, come dimostrano alcune vicende o anche gli esiti di alcune operazioni investigative, continua a rimanere piuttosto fluida. Ci riferiamo, per esempio, alla sparizione, certamente voluta dalla Mafia, della tela di Caravaggio dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo, o del furto, organizzato da Francesco Messina Denaro, del piccolo bronzetto (detto non a caso “*u pupu*” dai malavitosi) noto in letteratura come l’“Efebo di Selinunte”. La statuetta fu trafugata dall'ufficio del sindaco di Castelvetro e fu ritrovata in Umbria dalle forze dell'ordine diversi anni dopo il furto, probabilmente perché il posizionamento del reperto sul mercato era diventato impossibile. Il legame tra l'arte e la famiglia Messina Denaro non si perde, anzi potremmo dire che si rafforza con la seconda generazione. Lo stesso Matteo Messina Denaro, recentemente scomparso e il cui padre poteva vantare anche di essere uno dei primi tombaroli della zona, fu accarezzato dall'idea di emulare la figura paterna, progettando il furto, poi fallito per diversi contrattempi, del “Satiro danzante” di Mazara del Vallo. Va, inoltre, sottolineato come lo stesso boss nei verbali degli interrogatori del febbraio 2023, seguiti all'arresto del 2022, abbia sempre negato ogni coinvolgimento negli omicidi, come quello efferato del piccolo Di Matteo, e nelle stragi, dichiarando, invece, che l'origine della nota ricchezza della famiglia derivasse proprio dai beni archeologici. L'omertà e la reticenza mantenute

fino alla morte si sostituiscono, in questo caso, ad una curiosa voglia di raccontare ai magistrati Paolo Guido e Maurizio De Lucia molti particolari. Messina Denaro, infatti, traccia un profilo della figura del padre abbastanza particolare, definendolo quasi come un “esperto” di arte classica, nonostante gli studi fermi alla seconda elementare. Sfruttando l'attività di numerosi tombaroli che gravitavano intorno a Selinunte, il padre del boss sarebbe stato tra i primi a trarre ingenti profitti da questa attività, che consisteva, nello specifico, nell'acquistare i reperti trafugati per poche lire e venderli poi ad “antiquari” in Svizzera. Effettivamente, i dettagli riferiti da Messina Denaro, quali per esempio la presenza di vere e proprie botteghe di falsari tra Paternò e Centuripe, le modalità con cui agivano i tombaroli nelle necropoli e perfino l'esatta dicitura dei nomi greci di alcune forme ceramiche, denotano una conoscenza pratica e abbastanza straniante per un criminale così efferato. Non senza un filo di ironia, lo stesso affermava di essere a conoscenza della natura illegale delle attività e condensa in poche battute il meccanismo di presunzione di culturalità per i beni di proprietà pubblica: «Era un reato però perché io noi sappiamo che i beni che sono sottoterra appartengono allo Stato però non ce ne fregava niente». Passando alla realtà calabrese, l'operazione “Purgatorio 3”, ad esempio, è stata incentrata sulle attività di un'organizzazione criminale che, avvalendosi anche di insospettabili “colletti bianchi”, e attraverso una rete di tunnel sotterranei, ha trafugato reperti, provenienti principalmente dall'antica *Hipponion*, l'odierna Vibo Valentia. L'operazione, il cui avvio delle indagini risale ormai a oltre un decennio fa⁴⁰, rientra nell'ampio filone investigativo volto al contrasto delle attività criminali del clan Mancuso, egemone nel territorio vibonese. Da questo nuovo filone sarebbe emersa l'esistenza di un «ramificato sodalizio criminale», operante sia in territorio nazionale che all'estero, dedito allo scavo e alla successiva commercializzazione di reperti, provenienti principalmente dal celebre deposito votivo

39 Tra gli esempi in tal senso più eclatanti si può ricordare il caso del boss italo-canadese Beniamino Zappia, referente in Italia della famiglia mafiosa dei Bonanno di New York e di quelle dei Cuntrera, Caruana e Triassi e in carcere dal 2007, al quale la Direzione investigativa antimafia ha sequestrato oltre 345 dipinti tra i quali spiccano tele di Guttuso, De Chirico, Dalì, Sironi, Morandi, Campigli, de Pisis, Boldini, Guidi oltre a un numero imprecisato di orologi antichi, pietre preziose, vasi, statue, bronzi e oggetti di antiquariato.

40 È interessante notare che le attività investigative, condotte dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale della Calabria e dal Ros e coordinate dalla Dda di Catanzaro, sono iniziate con un capitello bizantino proveniente da Mileto messo in vendita sul web a 1200 euro.

di *Scrimbia*⁴¹. La principale destinazione di questi reperti è risultato essere il mercato estero, grazie in particolare all'attività di un esperto d'arte svizzero che metteva in vendita i reperti anche attraverso piattaforme digitali. L'organizzazione, inoltre, aveva investito importanti capitali per accedere alle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato (metal detector, geo-radar, ecc....), investimenti resi necessari dalla crescita continua della domanda. Il profilo più interessante, perlomeno ai fini di questa riflessione, di questa ben nota vicenda è la convinzione investigativa che tale associazione dovesse considerarsi di tipo mafioso, in quanto espressione diretta della cosca di 'ndrangheta capeggiata dal boss Pantaleone Mancuso (deceduto in carcere nell'ottobre 2015), il cui "soprannome", "*Vetrinetta*", chiarisce senza equivoci la sua passione per il collezionismo. Il gruppo criminale si avvaleva del lavoro di numerosi "operai" specializzati, impiegati sia per la realizzazione del tunnel, sia per lo "scavo archeologico". Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, il loro lavoro veniva guidato da un "esperto intenditore di reperti archeologici", legato da uno stretto rapporto fiduciario al boss "*Vetrinetta*", e in grado di assicurare all'associazione anche gli indispensabili contatti con numerosi trafficanti d'arte⁴². Tale ricostruzione ha così portato all'emissione di varie misure nei confronti di soggetti ritenuti, a vario titolo, partecipi e sodali all'organizzazione criminale riconducibile a Mancuso, dedita «all'esecuzione di scavi clandestini, impossessamento di reperti archeologici con conseguente danneggiamento delle aree aggredite e ricettazione dei reperti illecitamente rinvenuti». La natura mafiosa di tale organizzazione è stata desunta, oltre che da alcuni tradizionali "indicatori" (come, ad esempio, le comunicazioni dal carcere attraverso i classici "pizzini"), dal tipo di rapporto che legava la "casa madre" alla cellula che di tali attività si occupava. Pur in assenza di un diretto coinvolgimento e di un finanziamento economico, infatti, il clan aveva dato al gruppo criminale il suo *placet* per condurre senza interferenze gli

scavi e il commercio dei reperti. Questo consenso, naturalmente, era stato adeguatamente retribuito, e aveva inoltre attribuito ai Mancuso il ruolo di "giudice" in caso di eventuali diatribe interne. È forse opportuno sottolineare, per comprendere l'effettiva capacità di controllo ed assoggettamento del territorio da parte della cosca Mancuso, che per portare avanti questa attività di sottrazione di reperti era stata realizzata e messa in sicurezza una galleria di circa trenta metri, in pieno centro cittadino e in zona sottoposta a vincolo, senza che nessuno si fosse apparentemente accorto di nulla⁴³. L'insieme di questi elementi, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente per configurare quel legame che per la Cassazione rende il gruppo criminale una «articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre», spingendo a ritenere per ciò solo esistenti la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante. Il gip ha infatti ritenuto di non poter riconoscere la natura mafiosa di tale organizzazione né attraverso la configurabilità del reato previsto dall'art. 416 *bis* né attraverso l'aggravante dell'articolo 7, in ragione della ritenuta ambiguità del ruolo e della posizione che legava l'organizzazione criminale alla cosca Mancuso. Valutazione, quest'ultima, non condivisa dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha ritenuto di dover difendere il valore della propria ricostruzione anche attraverso il ricorso nei confronti della decisione di primo grado. Cadute le aggravanti mafiose sia dinanzi al gip che al Tribunale del Riesame, gli atti sono stati trasferiti per competenza territoriale e funzionale alla Procura vibonese, che aveva ottenuto il rinvio a giudizio di nove imputati nel febbraio 2019. Circa un anno più tardi, il Tribunale collegiale ha emesso sentenza di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione dei reati associativi.

Infine, per completare questo brevissimo quadro sulle ultime e più rilevanti operazioni di polizia giudiziaria nel campo dei beni culturali nell'estremo meridione italiano, qualche cenno sull'operazione "*Achei*". L'indagine, avviata in seguito alle segnala-

41 Sull'importante deposito votivo vedi SABBIONE 1996.

42 L'opacità dei suoi traffici era nota alle autorità giudiziarie, che lo hanno inseguito (insieme anche all'Fbi, fra gli altri) per quasi dieci anni, riuscendo ad individuare a Basilea ben cinque depositi a lui riferibili.

43 Si può anche aggiungere che tali attività hanno anche determinato il coinvolgimento delle fondamenta di alcuni edifici con la necessità di verifiche sulla stabilità residua degli stessi.

zioni della Soprintendenza di Catanzaro, Cosenza e Crotone di scavi clandestini in diversi siti delle province, tra cui soprattutto Castiglione di Paludi, Capo Colonna e Cirò Marina, condotta dalla Procura di Crotone con il Nucleo Carabinieri del TPC di Cosenza e il coordinamento di Europol ed Eurojust ha portato nel novembre 2019 all'arresto di 23 persone, un centinaio di indagati, perquisizioni in 4 paesi e il rinvenimento di circa 10 mila reperti. Le forze dell'ordine hanno così sgominato una complessa e ramificata rete, da tombaroli che impiegavano anche mezzi meccanici per gli scavi clandestini, a intermediari e ricettatori in grado di piazzare all'estero, in particolare nel Regno Unito e in Serbia, gli oggetti trafugati. Vale la pena ricordare che l'operazione *"Tempio di Hera"* nel 2017 aveva già disarticolato organizzazioni criminali complesse dedite al traffico di beni archeologici nel crotonese⁴⁴ e in particolare Capo Colonna. Un dato di particolare interesse per la nostra indagine risulta essere proprio la presenza di un esponente del locale e potente clan Arena di Capo Rizzuto tra gli affiliati all'organizzazione sgominata dall'operazione *"Tempio di Hera"*. Nonostante tale individuo avesse rivestito una parte attiva nel sodalizio criminale, nessuno degli indagati è stato ritenuto perseguibile per il reato di cui all'art. 416 bis. Appena qualche mese dopo, i provvedimenti disposti dalla DDA guidata da Nicola Gratteri con l'operazione *"Jonny"* smembrarono proprio la cosca Arena. Dal documento di fermo si legge che *«l'associazione criminale 'ndranghetistica controlla il territorio di Isola di Capo Rizzuto ed i comuni vicini, fra i quali Catanzaro...Fra gli altri reati i componenti della consorteria trafficavano in reperti archeologici organizzandone l'impossessamento e la vendita nel mercato clandestino»*. Apprendiamo, inoltre, non soltanto la presenza di due nomi già coinvolti nell'operazione *"Tempio di Hera"*, ma anche dell'esistenza di una particolare forma di prelazione di cui godeva la famiglia Arena; dalle intercettazioni apprendiamo che chi si era mosso senza il necessario consenso e la necessaria autorizzazione della cosca era stato oggetto di pesanti rappresaglie personali: *«gli hanno rotto le braccia»*. L'interesse è particolarmente forte

soprattutto nei confronti dei reperti numismatici: le monete non sono difficili da localizzare con l'aiuto di un metal detector e sono facili da rivendere a cifre anche decuplicate su piattaforme online. Un *business* che l'organizzazione criminale, già ramificata in altri settori, non voleva farsi sfuggire.

7. Conclusioni

Come si è avuto modo di ripetere in più occasioni, l'importanza di poter qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di beni culturali discende anche dall'indisponibilità di adeguati ed efficaci strumenti di contrasto di tali fenomeni. Una riforma in materia, dunque, potrebbe consentire di superare la rilevanza operativa di tale qualifica, lasciandone impregiudicato il valore conoscitivo e criminologico. Come abbiamo provato a illustrare, l'esatta connotazione giuridica delle organizzazioni criminali operanti nel settore è quanto meno controversa se non, per certi versi, contraddittoria; anche in letteratura le posizioni, provenienti da chi lavora ogni giorno per contrastare e reprimere tali reati, sono spesso distanti e non sempre facile è giungere ad una posizione univoca. Anche l'evidenza empirica e giuridica raccolta in questo lavoro sembra confermare tale quadro. Se da un lato, infatti, non è possibile escludere che le organizzazioni mafiose abbiano un chiaro interesse nel controllo del mercato del traffico dei beni culturali, anche per operazioni di riciclaggio, dall'altro lato tale interesse non sembra essere organico e sistematico, quanto piuttosto rapsodico e figlio di specifiche motivazioni e "sensibilità" particolari riconducibili a singoli componenti, anche di spicco, delle medesime organizzazioni. Mettendo da parte la prospettiva giuridica e le difficoltà evidenti nello stabilire in un'aula di tribunale se un'organizzazione criminale dedita al trafugamento di reperti archeologici possa essere definita mafiosa o meno⁴⁵, appare comunque chiaro come, soprattutto in alcune aree della nostra penisola, il controllo capillare del

44 ZANGARI 2019.

45 Posizioni "negazioniste" in CHAPPELL-POLK 2011. Quasi per analogia, da non dimenticare come la sentenza della Cassazione n. 18125 del 2020 su Roma Capitale, sebbene molto discussa in dottrina, abbia annullato l'aggravante mafiosa a carico degli imputati poiché non ha riconosciuto l'esistenza di un'unica associazione ma di due "semplici".

territorio operato dalle mafie passi anche attraverso il tentativo di controllare il patrimonio culturale diffuso e presente in tutti i comuni d'Italia. Per quanto paradossale possa sembrare a una prima riflessione, tale attenzione è in realtà assai indicativa dell'importanza attribuita al contesto ambientale dalle organizzazioni criminali. Come accade spesso ai professionisti che operano nel settore, in alcune città del Meridione è assai facile e non infrequente essere avvicinati da personaggi legati ad ambienti malavitosi durante uno scavo archeologico. La vicenda della Terra dei Fuochi⁴⁶ o gli incendi appiccati all'interno delle aree archeologiche rappresentano chiaramente l'epifenomeno di tale *modus operandi* criminale. La risposta dello Stato, sulla scia del dettato costituzionale, non può che prevedere il rafforzamento dei presidi di tutela presenti nel territorio; tale sembra essere, in effetti, la *ratio* che sta dietro alla progressiva moltiplicazione degli istituti ministeriali dotati di autonomia e allo scorporo delle vecchie Soprintendenze regionali con la conseguente nascita di più Uffici di tutela con valenza territoriale. Per non sprecare decenni di sforzi da parte dell'autorità giudiziaria e di tutto il personale tecnico-scientifico, impegnato anche in lunghi e costanti monitoraggi dei principali canali di vendita telematici e avendo ben presente la gravità della situazione, si potrebbe pensare alla creazione all'interno di tutte le Soprintendenze o almeno di quelle a cui competono le funzioni di tutela nelle aree più martoriate, di uffici specifici che, lavorando in stretta collaborazione con le articolazioni regionali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, siano in grado di difendere costantemente il patrimonio culturale italiano dall'aggressione criminale. Anche queste piccole unità operative, composte da personale tecnico specializzato in materia, costituirebbero un valido elemento di supporto per vincere tale guerra. Inoltre, il sempre crescente numero di attività riconducibili all'interno della c.d. Archeologia Pubblica, volte alla sensibilizzazione della cittadinanza ai temi legati alla difesa del patrimonio culturale, potrà rivelarsi un'arma importante nel futuro a breve e medio termine. Naturalmente, il problema legato al forte sottodimensionamento

degli uffici ministeriali e le lacune negli organici⁴⁷, a cui soltanto negli ultimi anni si sta provando a dare una risposta con l'immissione di forze fresche – anche per l'attuazione dei progetti PNRR –, e, di conseguenza, l'incremento proporzionale dei carichi di lavoro che ne derivano, rappresentano fattori in grado di limitare notevolmente l'attività del personale, costretto a molteplici compiti, spesso anche differenti dalle mansioni originarie. È lampante, inoltre, come la tutela penale dei beni culturali sia stata recentemente riformata perché ritenuta in precedenza né completa e armonica né pienamente efficace, soprattutto in chiave deterrente vista l'estrema mitezza delle sanzioni irrogate. Ci si augura che la recente legge⁴⁸ n. 22 del 9 marzo 2022 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», frutto dello sforzo effettuato con il disegno di legge c.d. «ddl Orlando-Franceschini» presentato al Senato nel 2011, possa infondere una radicale svolta. Sebbene al momento sia troppo presto per valutarne gli esiti, senza soffermarci sui suoi evidenti e numerosi elementi positivi⁴⁹, l'aggiunta fortemente simbolica del Titolo VIII-bis «Dei delitti contro il patrimonio culturale» (artt. 518-bis ss.) al Codice Penale, con 17 nuovi articoli che prevedono nuove e vecchie norme incriminatrici, circostanze aggravanti e attenuanti, ipotesi di confisca e cause di non punibilità, rende la legislazione sicuramente più organica e meno lacunosa rispetto alle dimensioni e alle proporzioni dell'attività criminale in questo settore.

Bibliografia

ALDERMAN 2012 = L. ALDERMAN, *Honor among thieves: organized crime and the illicit antiquities trade*, in *Indiana Law Review* 45 (3), 2012, pp. 602-627.

APOLLONIO 2016 = A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "mafia Capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cassazione penale* 1, 2016, pp. 125-147.

46 VIGNOLA 2015.

47 La stima dei sindacati è una carenza media al 31 dicembre 2022 pari al 41,8%.

48 Sul tema vedi per ultimo PONZONI-DI MAGGIO 2023.

49 CAPUTO 2020.

BALCELLS 2023 = M. BARCELLS, *Organized crime involvement in antiquities looting in Italy*, in *Trends in Organized Crime* 2023 <https://doi.org/10.1007/s12117-023-09509-x>

BALCELLS 2021 = M. BALCELLS, *El expoliador en la torre de Babel apuntes para un estudio empírico de la figura del saqueador de antigüedades*, in C. GUIASOLA LERMA, J.J. PERIAGO MORANT, *Tutela de los bienes culturales: Una visión cosmopolita desde el derecho penal, el derecho internacional y la criminología*. Valencia 2021, pp. 65-96.

CAPUTO 2020 = A. CAPUTO, *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC-4220*, in *Rev. Fac. Direito UFMG*, n. 76, jan. /jun. 2020, pp. 71-85.

CHAPPELL-POLK 2011 = D. CHAPPELL, K. POLK, *Unraveling the "Cordata": just how organized is the international traffic in cultural objects?*, in S. MANACORDA, D. CHAPPELL (edd.), *Crime in the Art and Antiquities World*, London 2011, pp. 99-113.

DI GIOVINE 2013 = O. DI GIOVINE, *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, in *Diritto penale contemporaneo* 2013, consultabile anche online su www.penalecontemporaneo.it.

DIETZLER 2013 = J. DIETZLER, *On 'Organized Crime' in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, in *Trends in Organized Crime*, 16 (3) 2013, pp. 329-342.

FERRAJOLI 2009 = L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 2009.

FIGOLI 2014 = T. FIGOLI, *Il fenomeno 'archeomafia'*, in *Rassegna giuridica umbra* 2014, pp. 325-338.

FIGORE 2009 = C. FIGORE, *Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica*, in *Studi storici* 2 2009, pp. 421-435.

FONTANA 2002 = E. FONTANA, *Archeomafia: l'aggressione criminale al patrimonio artistico e archeologico e le attività di repressione*, in *Traffico illecito del patrimonio culturale. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto (Atti del VII Convegno Internazionale, Roma, Aula Magna-Scuola Ufficiali Carabinieri, 25-26-27-28 Giugno 2001)*, Roma 2002, pp. 337-339.

FORNARI 2016 = L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo di intimidazio-*

ne" derivante da un contesto criminale, in *Diritto penale contemporaneo* www.penalecontemporaneo.it, 9 giugno 2016.

GENNARO, GENNARO 2017 = A.M. GENNARO, R.M. GENNARO, *Il mondo salverà la bellezza? Alcune considerazioni sulla distruzione del patrimonio culturale*, in *L'Indice penale* 1 2017, pp. 309-330.

GRANDE 1993 = E. GRANDE, *Accordo criminoso e conspiracy. Tipicità e stretta legalità nell'analisi comparata*, Padova 1993.

HARDY 2021 = S. HARDY, *Organised crime in trafficking of cultural goods in Turkey*, in A. TRAVIGLIA, L. MILANO, C. TONGHINI, R. GIOVANELLI (edd.), *Stolen heritage. Multidisciplinary perspectives on illicit trafficking of cultural heritage in the EU and MENA region*, Venezia 2021, pp. 113-153.

LUPARIA 2017 = L. LUPARIA, *Tutela dei beni culturali e processo penale*, in E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (ed.), *Patrimonio culturale profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma 2017.

MACKENZIE, BRODIE, YATES, TSIROGIANNIS 2020 = S. MACKENZIE, N. BRODIE, D. YATES, C. TSIROGIANNIS, *Trafficking culture. New directions in researching the global market in illicit antiquities*, London 2020.

MANACORDA 2009 = S. MANACORDA (ed.), *Organised Crime in Art and Antiquities*, Milano 209.

MELILLO 2009 = G. MELILLO, *Involvement of organised crime in art and antiquities: some remarks from the Italian perspective*, in S. MANACORDA (ed.), *Organised Crime in Art and Antiquities* 2009, pp. 90-93.

NISTRI 2009 = G. NISTRI, *The experience of the Italian Cultural Heritage Protection Unit*, in S. MANACORDA (ed.) *Organised Crime in Art and Antiquities* 2009, pp. 95-108.

PONZONI, DIMAGGIO 2023 = L. PONZONI, F. DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza Penale web*, 2023, 4.

PROULX 2010 = B. PROULX, *Organized criminal involvement in the illicit antiquities trade*, in *Trends in Organized Crime* 14 (1), 2010, pp. 1-29.

SABBIONE 1996 = C. SABBIONE, *Hipponion: il deposito votivo in località Scrimbia*, in E. LATTANZI, M.T. IANNELLI, S. LUPPINO, C. SABBIONE, R. SPADEA (edd.), *I Greci in Occidente. Santuari della Magna Grecia in Calabria*, Electa, Napoli 1996.

SPAGNOLO 1997 = G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova 1997.

TURONE 2015 = G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano 2015.

ZANGARI 2019 = M. ZANGARI, *Operazione "Tempio di Hera": scavi clandestini e traffici illeciti nel Parco*

Archeologico di Capo Colonna e in altri siti del crotonese, in *Archeomafie* 11, 2019, pp. 71-96.

VIGNOLA 2016 = L. VIGNOLA, *La memoria del fuoco. Un'archeologa nella terra dei fuochi*, Napoli 2016.

VISCONTI 2015 = C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è e si vede*, in *Diritto penale contemporaneo* www.penalecontemporaneo.it 15 giugno 2015.

RIASSUNTO - Partendo dal successo riscontrato dal termine "archeomafia" il presente lavoro vuole offrire sul tema una riflessione tra archeologia, criminologia e diritto penale all'interno del vasto campo del contrasto ai reati contro il patrimonio culturale in Italia. In particolare, il termine è analizzato dal momento della sua genesi, avvenuta quasi casualmente e per analogia con altri ambiti quali i crimini contro l'ambiente. L'espressione, sicuramente accattivante per i media, se non contestualizzata può però risultare fonte di equivoco, dal momento che sembra implicare che ogni organizzazione criminale operante nel settore dei beni culturali sia automaticamente un'organizzazione mafiosa. Un quadro contraddittorio e quanto meno ambiguo è quello che emerge dall'analisi della letteratura scientifica prodotta sul tema e dai risultati di alcune indagini e operazioni giudiziarie effettuate in Sicilia e Calabria. Almeno da una prospettiva criminologica ma non giuridica, la connotazione mafiosa può essere evidente soltanto in alcuni ma significativi casi qui analizzati, figli però di particolari situazioni territoriali e personali e pertanto ogni generalizzazione può risultare nefasta.

SUMMARY - Starting from the success found by the term "archeomafia", this work aims to offer a reflection on this topic from an archaeological, criminological and criminal law perspective within the vast field of involvement of organised crime in art and antiquities. In particular, the term is analyzed from the moment of its genesis, which occurred almost by chance and by analogy with other areas such as crimes against the environment. The expression, certainly captivating for the media, if not contextualized can however be a source of misunderstanding, since it seems to imply that every organized crime groups involved in illicit activities in cultural heritage sector is automatically a mafia organized groups. A contradictory and at least ambiguous picture is what emerges from the analysis of the scientific literature produced on the topic and from the evidence collected from some investigations and operations carried out in Sicily and Calabria. At least from a criminological but not legal perspective, the mafia connotation may only be evident in a few significant cases presented here, which are however the result of particular territorial and personal situations and therefore any generalization may be even harmful.

Parole chiave: patrimonio culturale, archeologia, criminologi, criminalità organizzata, traffico di beni culturali.

Keywords: cultural heritage, archaeology, criminology, organized crime, trafficking cultural objects.